



Regione Lombardia

CRITERI DI CALCOLO PER LA GRADUATORIA DEL COLLOCAMENTO MIRATO

Modalità operative dal 1° gennaio 2026

PREMESSA

La presente modalità di calcolo per la graduatoria del collocamento mirato è stata definita, condivisa ed approvata dal Comitato istituito ai sensi della L.R. 13/2003, al fine di garantire maggiore equità e trasparenza nell'accesso al lavoro delle persone con disabilità iscritte nelle liste del collocamento mirato.

I nuovi criteri entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026 e sostituiranno integralmente il sistema di calcolo precedentemente in uso.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La graduatoria del collocamento mirato viene determinata sulla base della somma dei punteggi ottenuti in tre distinti ambiti di valutazione che concorrono alla formazione del punteggio complessivo di ciascun candidato.

GRADO DI INVALIDITÀ (massimo 100 punti)

Per quanto riguarda il grado di invalidità, il sistema di calcolo prevede l'attribuzione di un punto per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuta e certificata dalle competenti commissioni mediche. A titolo esemplificativo, una persona con invalidità del 46% riceverà 46 punti, mentre una persona con invalidità del 75% riceverà 75 punti, fino ad un massimo di 100 punti per chi presenta un'invalidità totale.

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE [ISEE] (massimo 38 punti)

Il secondo criterio di valutazione è rappresentato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). A differenza del precedente sistema basato sul reddito, viene ora considerato l'ISEE quale parametro più equo e rappresentativo della condizione economica del nucleo familiare. Il punteggio massimo di 38 punti viene attribuito a chi presenta un ISEE pari a zero euro, con una decurtazione progressiva di 0,5 punti ogni 500 euro di ISEE dichiarato, fino all'azzeramento del punteggio.

A titolo esemplificativo, un ISEE di 5.000 euro corrisponderà a 33 punti, un ISEE di 10.000 euro a 28 punti, un ISEE di 20.000 euro a 18 punti, mentre un ISEE pari o superiore a 38.000 euro non darà diritto ad alcun punteggio in questo ambito.

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE (massimo 62 punti)

Il terzo elemento di valutazione riguarda l'anzianità di iscrizione nelle liste del collocamento mirato, precedentemente denominata "anzianità di disoccupazione". Per ogni mese di iscrizione viene attribuito un punteggio di 1,72222 punti (con 2 periodico), fino ad un massimo di 36 mesi che corrispondono a 62 punti complessivi. A titolo esemplificativo, sei mesi di iscrizione varranno 10,33 punti, dodici mesi 20,67 punti, ventiquattro mesi 41,33 punti, mentre dai trentasei mesi in poi il punteggio rimarrà fisso a 62 punti.

CRITERI DI PRIORITÀ IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

Qualora due o più candidati ottengano il medesimo punteggio finale, l'ordinamento in graduatoria seguirà criteri di priorità ben definiti. In primo luogo si

applicherà il criterio dell'anzianità anagrafica, dando precedenza al candidato con maggiore età. Solo nel caso in cui persista ancora una situazione di parità dopo l'applicazione di questo primo criterio, si procederà a considerare l'anzianità di disoccupazione, attribuendo la posizione migliore in graduatoria al candidato che presenta il periodo più lungo di disoccupazione certificata.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO FINALE

Il punteggio finale di ciascun candidato sarà determinato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti nei tre ambiti sopra descritti, secondo la formula:

PUNTEGGIO TOTALE = Punteggio Invalidità + Punteggio ISEE + Punteggio Anzianità iscrizione

Il punteggio massimo ottenibile sarà pari a 200 punti, derivanti dalla somma di 100 punti per l'invalidità, 38 punti per l'ISEE e 62 punti per l'anzianità di iscrizione. In termini percentuali, il peso di ciascun criterio sul punteggio complessivo risulta così distribuito: il grado di invalidità incide per il 50% del punteggio totale, l'ISEE per il 19% e l'anzianità di iscrizione per il 31%.

Nel caso in cui due o più candidati ottengano il medesimo punteggio finale, si applicheranno i criteri di priorità descritti nel capitolo precedente, basati sull'anzianità anagrafica e, in subordine, sull'anzianità di disoccupazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I presenti criteri si applicheranno a tutte le graduatorie formate a partire dal primo trimestre 2026. La validità delle graduatorie vigenti sarà disciplinata da successivo atto attuativo di Regione Lombardia, garantendo così la necessaria continuità amministrativa.

L'adeguamento dei sistemi informativi regionali per consentire l'applicazione automatica dei nuovi criteri di calcolo avrà conclusione nel primo trimestre del 2026, assicurando la piena operatività del nuovo sistema dall'avvio del periodo indicato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità.